Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Bergamo Est

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E NON, PER UN PERIODO DI 24 MESI

Art. n. 1: Oggetto della fornitura
Art. n. 2: Valore della fornitura
Art. n. 3: Deposito cauzionale definitivo e documenti
Art. n. 4: Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. n. 5: Presentazione fatture e modalità pagamenti
Art. n. 6: Revisione prezzi
Art. n. 7: Subappalto della fornitura
Art. n. 8: Controversie
Art. n. 9: Risoluzione del contratto
Art. n. 10: Raggruppamenti temporanei di operatori economici
Art. n. 11: Offerta economica
Art. n. 12: Aggiudicazione della fornitura
Art. n. 13: Accesso
Art. n. 14: Aggiornamento tecnologico
Art. n. 15: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
Art. n. 16: Convenzioni Consip/Aria
Art. n. 17: Condizioni particolari
Art. n. 18: Mutamento condizioni iniziali
Art. n. 19: Informazioni sul trattamento dei dati personali
Art. n. 20: Applicazione norme del Codice Civile
Art. n. 21: Rinvio
Art. n. 22: Disposizioni finali

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Felice Petrella (Tel. 035/3063772)
Il Funzionario competente: Sig.ra Emanuela Lo Presti (Tel. 035/3063310)

ART. N. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Questa Azienda Socio - Sanitaria Territoriale, provvederà ad esperire con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs n. n. 36 del 31.03.2023 e sulla base del presente Disciplinare di gara e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione ad acquisire la fornitura di **"dispositivi per terapia intensiva neonatale e non",** per un periodo di 24 mesi.

In particolare, la fornitura dovrà essere effettuata così come indicato nel Capitolato Tecnico.

Il contratto decorrerà, in relazione alla durata della procedura di gara ed alle esigenze organizzative dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale quest'Azienda si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino al suo esaurimento.

Peraltro, sarà facoltà di questa Amministrazione ricorrere, ai sensi dell'art. n.120 comma 10 del D.Lgs. n.36/2023, alla proroga contrattuale. In tal caso il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
L'ASST si riserva pertanto la facoltà di esercitare l'opzione di proroga della durata di n. 6 (sei) mesi.
L'esercizio di tale facoltà è comunicato, tramite P.E.C., all'appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

Inoltre in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, fino a un massimo di 6 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tuttavia l'Aggiudicatario sarà tenuto alla somministrazione di tutte le maggiori quantità che dovessero occorrere all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, ai prezzi ed alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed agli atti di gara tutti, senza che possa avanzare alcuna pretesa.

Lo stesso Aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti o muovere eccezioni nel caso di minori quantità richieste.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Inoltre quest'Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all'attuazione della presente procedura di gara, per la fornitura di cui all'oggetto, qualora si attuasse l'adesione alla convenzione dall'Azienda per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) o a procedure telematiche della Pubblica Amministrazione, oppure per altri motivi purché economicamente più vantaggiose.

Infine, qualora l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) dovesse individuare procedure organizzative diverse da quelle attuali, sarà facoltà risolvere il contratto in corso previo preavviso scritto di tre mesi: anche in tal caso, la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi o muovere eccezioni.

La procedura negoziata si articolerà secondo quanto indicato dettagliatamente dalla Lettera di invito.
La scelta sarà operata da questa stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Pertanto la fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 12 del presente disciplinare di gara con il criterio del minor prezzo previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche.

ART. N. 2: VALORE DELLA FORNITURA

Il valore complessivo di riferimento a base d'asta, per l'offerta economica è pari a:

- **Lotto n. 1 Euro 50.160,00=(cinquantamilacentosessanta/00)=IVA esclusa.**
- **Lotto n. 2 Euro 61.000,00=(sessantunomila/00)=IVA esclusa.**
- **Lotto n. 3 Euro 16.200,00=(sedicimiladuecento/00)=IVA esclusa.**

ART. N. 3: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E DOCUMENTI

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti dall'art. n. 53 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023. Inoltre la fidejussione e/o polizza fidejussoria dovrà avere validità di almeno sei mesi oltre la durata del contratto.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno integralmente osservate con piena soddisfazione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST).

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

L'I.V.A. resterà a carico dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 633 del 26.10.1972 e disposizioni normative successive.

All'aggiudicatario *sarà chiesto di presentare la dovuta documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.*

Ove previsto dalla normativa vigente, la documentazione richiesta può essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria, dovrà presentare tutta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nel modulo allegato attestante l'inesistenza a carico della Società o dei suoi legali rappresentanti d'alcun provvedimento limitativo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa "antimafia", e la presa visione ed accettazione delle condizioni riportate negli atti di gara sarà revocata l'aggiudicazione e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale affiderà ad altra Ditta la fornitura, seguendo, ove possibile, la graduatoria della presente gara.

In tal caso, questa Amministrazione provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Ove, nel termine previsto la Ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto l'Azienda avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.

ART. N. 4: TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.

La predetta legge 136/2010 e mi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche

o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Disciplinare, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell'Azienda, anche i codici CIG [e CUP ove previsto].

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità

assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva dell'appalto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alle all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), oltre alle informazioni di cui all'art. 119, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) si riserverà di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

ART. N. 5: PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI

La presentazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dalle bollette di consegna regolarmente sottoscritte dagli incaricati dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST).

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.
Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

ART. N. 6: REVISIONE PREZZI

Quanto alla revisione prezzi si rimanda all'art. 23 del D.Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) che ha modificato l'art. 60 del D.Leg.vo 36/2023.
I prezzi rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.
La revisione dei prezzi sarà riconosciuta alla ditta aggiudicataria, pertanto, dopo il primo anno dalla data di aggiudicazione della fornitura; per gli anni successivi con cadenza annuale.
Quanto alle modalità di applicazione si rimanda all'allegato II.2-bis al Codice appalti, relativamente alla sezione dedicata ai servizi e alle forniture, precisandosi che la stazione appaltante individuerà l'indice di revisione scegliendo quello ritenuto maggiormente pertinente alla fornitura/servizio oggetto dell'appalto.

ART. N. 7: SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Le Ditte partecipanti potranno ricorrere al subappalto secondo le modalità previste dall’art. n. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. N. 8: CONTROVERSIE

Non è previsto il ricorso all’arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria.
Per le controversie relative alla fase di aggiudicazione della fornitura, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Bergamo.
In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. N. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Inoltre fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge e per le motivazioni sopra indicate la risoluzione del contratto di appalto in essere potrà scaturire anche nei casi di cui all'articolo n.122 del D. Lgs 36/2023.

ART. N. 10: RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell'art. n. 68 del D. Lgs. 36/2023, sono ammesse a presentare offerte anche le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, dovranno attenersi a quanto previsto dal succitato art. n. 68, specificando inoltre, le

parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. N. 11: OFFERTA ECONOMICA

I prezzi dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri fiscali, IVA esclusa, delle spese di imballaggio, di trasporto e ogni altra spesa accessoria.

ART. N. 12: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura, che avverrà **per singoli lotti**, sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. n. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 sulla base del minor prezzo previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche.

Il benestare della fornitura sarà subordinato alla dichiarazione, scritta e controfirmata dal Responsabile del Servizio di Farmacia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, che ne attesta l'idoneità.
Qualora venisse riscontrata la non rispondenza della documentazione e dell'eventuale campionatura alle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico, sarà revocata l'aggiudicazione provvisoria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale *affiderà ad altra Ditta la fornitura seguendo ove possibile la graduatoria scaturita dalla gara d'appalto.*

Anche per tale Ditta si innesterà il meccanismo di cui sopra, ovvero aggiudicazione provvisoria previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche richieste.

SARANNO, PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE OFFERTE CHE PREVEDONO TUTTI I PRODOTTI/RIFERIMENTI INDICATI NEL SINGOLO LOTTO CUI LA CONCORRENTE E' INTERESSATA A PARTECIPARE.

In caso di presentazione di una sola offerta valida, l'Azienda sentita la SC Farmacia si riserva di aggiudicare previa verifica di congruità dell'offerta.

L'Azienda non procederà all'affidamento della fornitura qualora sussistano opposti, fondati motivi di pubblico interesse.

Inoltre, saranno escluse le offerte che presentino un importo complessivo IVA esclusa SUPERIORE all'importo complessivo indicato a base d'asta.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato dal concorrente in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

ART. N. 13 ACCESSO

Si rimanda agli articoli 35 e 36 del D.Lgs 36/2023 in tema di accesso atti compatibilmente con la messa a regime del processo di digitalizzazione ed il funzionamento della piattaforma digitale.

ART. N. 14: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui i farmaci e/o dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti (corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest'ultimo caso la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione o verrà considerata inadempiente.
La ditta dovrà impegnarsi a fornire autonomamente a quest'Azienda sanitaria e, senza maggiorazione di prezzi, previ accordi con il Responsabile dell'UO interessata, adeguamenti tecnologici, metodologici o gestionali che si rendessero disponibili durante la validità del contratto.

ART. N. 15: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81 del 09.04.2008, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto:

- viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi;
- gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. N. 16: CONVENZIONI CONSIP/ARIA

Quest'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia delle Finanze (CONSIP), della Regione Lombardia (ARIA) e di altra ASST di Regione Lombardia comprendesse anche la fornitura di cui alla presente gara, la Ditta aggiudicataria:

- dovrà adeguare i prezzi relativi alla fornitura interessata, se più onerosi (rispetto ai prezzi CONSIP/ARIA/ASST), agli importi praticati dalla succitata convenzione;
- diversamente quest'Azienda procederà alla risoluzione anticipata del contratto, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere o possa muovere eccezione alcuna.

ART. N. 17: CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Azienda si riserva di non affidare l'intera fornitura, o parte di essa, qualora la spesa complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non siano compatibili con le disponibilità di bilancio, o qualora l'Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato.

Inoltre, ai sensi dell'art. n. 108 comma 10 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, se nessuna offerta risulti conveniente, anche economicamente, o

idonea in relazione alla fornitura offerta, oggetto del contratto. In tal caso la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. N. 18: MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare di gara e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulla Struttura dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

ART. N. 19: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che l'ASST Bergamo Est, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato.

L'ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati richiesti verranno trattati elusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla gestione del contratto.

L'acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.

Le informazioni di dettaglio, inclusi i diritti degli interessati (artt. 15-21 Reg. UE 2016/679), sono pubblicate sul sito istituzionale www.asst-bergamoest.it sezione Privacy.

ART. N. 20: APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Disciplinare di gara, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

ART. N. 21: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si farà riferimento alle norme del Codice che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi ed alle norme statali e regionali in materia di appalti.

Quanto sopra è da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente Disciplinare e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.

ART. N. 22: DISPOSIZIONI FINALI

1. L'offerta avrà validità per 90 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.
2. Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della presentazione dell'offerta a cui seguirà l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di quest'Amministrazione e vincolerà l'aggiudicataria con l'apposito provvedimento approvato a norma di legge.
3. Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.